DIRETTIVA 92/82/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 92/12/CEE (4) stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;

considerando che la direttiva 92/81/CEE (5) stabilisce disposizioni relative alla struttura delle accise applicabili agli oli minerali;

considerando che gli Stati membri devono applicare aliquote minime di accisa a detti prodotti a decorrere dal 1° gennaio 1993 ai fini della realizzazione entro tale data del mercato interno;

considerando che le aliquote di accisa sugli oli mienrali devono avere carattere specifico in relazione ad un determinato quantitativo dei prodotti imponibili;

considerando che è possibile consentire a taluni Stati membri di applicare aliquote ridotte a prodotti consumati in talune regioni particolari del loro territorio;

considerando che è necessario che le aliquote minime prescritte dalla presente direttiva siano riesaminate periodicamente in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti i fattori pertinenti;

considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri applicano aliquote di accisa sugli oli minerali uguali o superiori alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda gli oli minerali seguenti:

— la benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 00 31 e 2710 00 35;

— la benzina senza piombo di cui al codice NC 2710 00 33;

— il gasolio di cui al codice NC 2710 00 69;

— l'olio pesante combustibile di cui al codice NC 2710 00 79;

— il gas di petrolio liquefatto di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00;

— il metano di cui al codice NC 2711 29 00;

— il cherosene di cui ai codici NC 2710 00 51 e 2710 00 55.

2. I codici della nomenclatura combinata menzionati al paragrafo 1 sono i codici figuranti nella versione della nomenclatura combinata che sarà in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sulla benzina con piombo è fissata a ecu 337 per 1 000 litri, fatta eccezione per il Lussemburgo dove, nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, l'aliquota minima dell'accisa è fissata a ecu 292 per 1 000 litri.

Articolo 4

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sulla benzina senza piombo è fissata a ecu 287 per 1 000 litri, fatta eccezione per il Lussemburgo dove, nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, l'aliquota minima dell'accisa è fissata a ecu 242 per 1 000 litri, a condizione che comunque l'aliquota dell'accisa sia inferiore a quella relativa alla benzina con piombo.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio usato come carburante è fissata a ecu 245 per 1 000 litri, fatta eccezione per il Lussemburgo e la Grecia dove, nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, l'aliquota minima dell'accisa è fissata a ecu 195 per 1 000 litri.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio adibito agli usi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 18 per 1 000 litri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio per riscaldamento è fissata a ecu 18 per 1 000 litri.

(1) GU n. C 16 del 23. 1. 1990, pag. 10.
(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 290.
(3) GU n. C 225 del 10. 9. 1991, pag. 54.
(4) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.
(5) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 non applicano accise sul gasolio da riscaldamento sono autorizzati a continuare ad applicare un'aliquota zero, a condizione che essi prelevino una tassa di controllo di ecu 5 per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il 1° gennaio 1995, la tassa di controllo viene portata a ecu 10 per 1 000 litri se il Consiglio, deliberando all'unanimità, sulla base di una relazione della Commissione, decide in tal senso, avendo constatato che il livello della tassa di controllo è insufficiente per evitare problemi di distorsioni negli scambi fra gli Stati membri.

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile è fissata a ecu 13 per 1 000 chilogrammi.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati come carburanti è fissata a ecu 100 per 1 000 chilogrammi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 36 per 1 000 chilogrammi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati per il riscaldamento è fissata a ecu 0 per 1 000 chilogrammi.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato come carburante è fissata a ecu 245 per 1 000 litri.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 18 per 1 000 litri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato per il riscaldamento è fissata a ecu 0 per 1 000 litri.

Articolo 9

1. La Repubblica portoghese può applicare agli oli minerali consumati nella regione autonoma delle Azzorre aliquote di accisa inferiori alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla dispersione geografica della regione in questione.

2. La Repubblica ellenica può applicare aliquote di accisa inferiori di ecu 22 al massimo alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come carburante e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo : Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

Articolo 10

Ogni due anni e la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 11

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero a ecu 5, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE